

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1310 del 2019, proposto da

Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (WWF) Onlus Ong, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Lega Italiana Protezione degli Uccelli - Lipu Birdlife Italia Onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Calzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Marafioti, domiciliata presso l'Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella regionale;

nei confronti

ISPRA - Istituto Superiore della Protezione e la Ricerca Ambientale, non costituita in giudizio;

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

O.A. WWF Cosenza-Sila—Pollino, O.A. WWF Calabria Citra, O.A. WWF Provincia di Reggio Calabria, WWF Provincia di Vibo Valentia, Lega per l'abolizione della caccia, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Spinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione di Giunta regionale del 26 luglio 2017, recante l'approvazione del calendario venatorio regionale, di cui il calendario è parte integrante, del parere ISPRA e della relazione al calendario venatorio 2019/2020 e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Osservato che con l.r. 30 maggio 2013, n. 26, è stato introdotto il comma 5-bis all'art. 5 l.r. 23 luglio 1998, n. 9, in base al quale il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano;

Osservato, dunque, che il legislatore regionale ha ritenuto di attribuire persistente efficacia al piano faunistico-venatorio a suo tempo approvato,

benché già da tempo pervenuto alla naturale scadenza quinquennale prevista dal precedente comma 5;

Ritenuto che tale previsione non appaia in contrasto con la norma quadro nazionale, la l. 11 febbraio 1992, n. 157, che all'art. 14, comma 7, facultizza, ma non impone, la modifica o la revisione quinquennale dei piani faunisticivenatori regionali ("provvedono ad eventuali modifiche o revisioni (…) con periodicità quinquennale");

Ritenuto pertanto, alla sommaria cognizione tipica della presente fase cautelare, che il calendario venatorio 2019/2020 sia stato emanato in presenza di un efficace piano faunistico-venatorio, in relazione al quale non si può porre, ora per il momento della sua approvazione, alcuna questione circa il rispetto della disciplina attuativa delle Direttive 2009/147/CE c.d. *Uccelli*, 92/43/CEE c.d. *Habitat* e 2011/92/UE c.d. *VIA*;

Ritenuto che vada approfondita, sia sul piano della ricostruzione del sistema normativo, sia sulla ragionevolezza delle valutazioni operate dall'amministrazione circa lo stato di conservazione di tali specie, la questione relativa alla conformità del calendario venatorio approvato dalla Regione Calabria con l'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE nella parte in cui consente la caccia alla pavoncella e al moriglione nonostante la richiesta di sospensione del prelievo venatorio proveniente dai competenti organi dell'Unione europea in considerazione del peggioramento delle condizioni di conservazione di tali specie;

Ritenuto, tuttavia, che il principio di precauzione imponga, sul punto, di accogliere l'istanza di tutela cautelare, essendo in gioco il possibile peggioramento delle condizioni di conservazione delle due specie;

Ritenuto, in considerazione di ciò, che l'efficacia dell'impugnato calendario venatorio debba essere sospesa nella parte in cui consente la caccia alla pavoncella e al moriglione;

Ritenuto che le ulteriori censure siano bisognose di un approfondimento in sede di merito;

Ritenuto che, in considerazione della particolarità delle questioni trattate, le spese della presente fase cautelare possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l'istanza di tutela cautelare e, per l'effetto:

a) sospende la deliberazione di Giunta regionale del 26 luglio 2017 e l'allegato calendario venatorio regionale nella parte in cui consentono la caccia alla pavoncella e al moriglione;

b) compensa le spese della fase cautelare;

c) fissa per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 6 maggio 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore

Pierangelo Sorrentino, Referendario

L'ESTENSORE Francesco Tallaro IL PRESIDENTE Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO